

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2330/91 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 1991**

**che fissa i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che
prestano servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio in detti paesi,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X di detto statuto,

Con efficacia dal 1° gennaio 1991, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

vista la proposta della Commissione,

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

considerando che occorre tenere conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1991, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.